

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                     | Presidente                                                                                         |
| - Prof. Avv. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                              |
| - Dott. Dario Purcaro                            | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                 |
| - Avv. Emilio Girino                             | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 14 febbraio 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

## FATTO

La società ricorrente, prenditrice di un pagherò cambiario – con scadenza 30.11.2009, dell'importo di € 5.038,00 e domiciliato per il pagamento presso la Banca odierna convenuta – lo girava per l'incasso ad istituto di credito con il quale intratteneva un proprio rapporto di conto corrente. Tale secondo intermediario, per il tramite di società di servizi, curava l'invio dell'effetto alla Banca domiciliataria, alla quale il pagherò perveniva in data 26.10.2009.

L'effetto, rimasto impagato, non veniva protestato.

La ricorrente, con lettera datata 26.03.2010, chiedeva raggugli alla propria Banca in merito al mancato protesto della cambiale, affermando, in particolare, che l'effetto le era stato restituito in data 15.03.2010; alla richiesta di spiegazioni, le veniva comunicato che il pagherò era stato *"disguidato"* dalla Banca domiciliataria.

Con lettera datata 23.04.2010, la Banca girataria per l'incasso informava la ricorrente di essere in possesso di *"autodichiarazione"*, datata 8.02.2010, resa dalla Banca domiciliataria, con la quale quest'ultima affermava essere *"l'effetto n° 2325542000 di € 5.038,00, scadenza 30.11.2009 andato smarrito nell'iter dell'incasso"*.

Tale dichiarazione, unitamente alla copia fotostatica del titolo di credito era, con missiva della Banca girataria, datata 10.06.2010, messa a disposizione della società ricorrente.

La società ricorrente, per il tramite di legale di fiducia, inviava all'intermediario domiciliatario raccomandata di reclamo, datata 30.08.2010.

Illustrati i termini della controversia, la reclamante affermava essere evidentissima la responsabilità della Banca nella determinazione del danno subito in seguito allo



smarrimento, per fatto e colpa della stessa, della cambiale e chiedeva di conoscere formalmente la posizione dell'istituto di credito in merito a quanto avvenuto.

Con due successive comunicazioni (17.09.2010 e 30.09.2010), la domiciliataria riscontrava il reclamo dichiarando che il debitore cambiario, in assenza della materialità del titolo stesso, non aveva a suo tempo fornito le necessarie istruzioni per effettuare il pagamento della cambiale; aggiungeva che, anche dopo la segnalazione del 8.02.2010, il debitore emittente non aveva direttamente richiesto all'istituto alcun diverso intervento e/o approfondimento; si rendeva disponibile, previo consenso della reclamante, a richiedere l'ammortamento dell'effetto.

Con ricorso pervenuto il 05.08.2011, la società ricorrente si dichiara non soddisfatta della risposta della Banca e ribadisce la responsabilità della convenuta per lo smarrimento del vaglia cambiario, spettando in ogni caso a chi materialmente deteneva il titolo provvedere al protesto, nei modi e nei termini di legge.

Secondo la ricorrente, la banca domiciliataria non avrebbe, nella vicenda, una posizione di neutralità, perché il titolo era stato depositato regolarmente e perché la banca stessa aveva dichiarato in data 8.02.2010 che la cambiale era andata smarrita nell'iter dell'incasso; tale dichiarazione varrebbe quale ammissione di responsabilità nei confronti della società creditrice.

Tanto esposto, l'attrice chiede all'Arbitro di condannare la resistente al risarcimento dei danni nella misura pari all'importo della cambiale (€ 5.038,00), oltre al pagamento degli interessi legali su questa somma, dalla data del 1.12.2009 all'effettivo ristoro.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, afferma che, ancorché la memoria allegata al ricorso fornisca un quadro dettagliato su quanto accaduto, vada esclusa ogni sua responsabilità per il mancato protesto.

In particolare, secondo la Banca resistente, la cambiale non era stata pagata perché l'emittente, suo cliente, non aveva fornito le necessarie istruzioni per il pagamento, né, alla scadenza dell'effetto, aveva assicurato la presenza in conto corrente di fondi sufficienti per onorare il debito.

La domiciliataria non aveva levato il protesto, ma, ottemperando agli obblighi di cooperazione previsti, aveva richiesto al proprio correntista (che peraltro rifiutava) di effettuare il pagamento in via bonaria, in assenza della materialità.

La stessa levata di protesto non costituiva *"di per sé un obbligo"* nel caso di specie. In assenza di una pluralità di girate, infatti, la mancata levata di protesto non poteva certamente essere giudicata un grave inadempimento, perché non avrebbe precluso l'esercizio del diritto di credito della ricorrente (valendo la constatazione formale del mancato pagamento quale condizione per l'esercizio della sola azione cambiaria di regresso).

Per consentire alla creditrice l'azione diretta nei confronti dell'emittente, la banca si era, inoltre, dichiarata disponibile a richiedere l'ammortamento del titolo; la successiva inerzia sul punto della convenuta era da ascrivere al difetto di istruzioni da parte della società ricorrente.

Rileva, infine, che dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare: allegato 1 al ricorso) risultava che il titolo di credito fosse stato restituito alla società creditrice già in data 15.03.2010. Tale situazione, oltre a rendere inutile la richiesta di ammortamento, avrebbe permesso all'attrice di procedere, senza particolari formalità, con la citata azione diretta (che si sarebbe sostanziata nell'esecuzione forzata avvalendosi della cambiale come titolo esecutivo); la ricorrente avrebbe avuto, di conseguenza, gli strumenti idonei per agire direttamente nei confronti del debitore principale inadempiente.

Pertanto, l'intermediario convenuto conclude chiedendo la reiezione del ricorso per essere la domanda erroneamente formulata nei suoi confronti (e non invece rivolta contro il



debitore principale), ed inoltre infondata, avendo la banca correttamente operato e, comunque, difettando la prova del danno asseritamente patito dalla ricorrente.

## DIRITTO

Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che la banca domiciliataria ha effettivamente dichiarato di avere smarrito la cambiale che le era stata inviata per il pagamento, e che, inoltre, il titolo sia stato poi restituito alla creditrice impagato e senza che fosse stato elevato il protesto.

La ricorrente medesima, infatti, ha dichiarato, nella sua lettera del 26 marzo 2010, che il titolo era ritornato in suo possesso in data 15 marzo 2010, per cui tutte le questioni sollevate dall'attrice perdono rilevanza ai fini del decidere, ad eccezione del rimprovero di non aver provveduto al protesto della cambiale per mancato pagamento; a quest'ultimo argomento deve, pertanto, essere circoscritto il tema della decisione.

In proposito l'orientamento di questo Collegio, che si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è nel senso che la constatazione solenne dell'inadempimento del debitore principale di un titolo cambiario, nell'ipotesi in cui non vi siano obbligati in via di regresso, se non è necessaria al fine di conservare le azioni inerenti al titolo spettanti al creditore, rappresenta, tuttavia, una forma di legittima coazione psicologica nei confronti del debitore, il quale potrebbe essere indotto al pagamento del debito per evitare il disdoro derivante dalla pubblicità del protesto.

La mancata levata del protesto rappresenta, dunque, per il creditore la privazione di una *chance* valutabile in termini economici, in quanto il protesto è idoneo a stimolare il debitore al pagamento e a determinare un risparmio di tempo e di energie per il creditore. In via equitativa il Collegio valuta tale perdita in € 503,80 pari al 10% dell'importo del titolo non protestato.

## P.Q.M

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca alla ricorrente la somma di € 503,80**

**Il Collegio dispone inoltre ai sensi della vigente normativa che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO